



**Comune di Iseo**  
Provincia di Brescia

ORIGINALE

Codice Ente 10335

**DELIBERAZIONE N. 68 del 22-05-2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E ALLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **maggio** alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MARCO GHITTI	SINDACO	Presente
CRISTIAN QUETTI	VICE SINDACO	Presente
MARIA ANGELA PREMOLI	ASSESSORE	Presente
GIOVANNA PRATI	ASSESSORE	Presente
PIERANGELO MARINI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 5    Totale assenti 0

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA EDI FABRIS, la quale provvede all'appello e alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. MARCO GHITTI nella Sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Seguito G.M. n. 68 del 22-05-2020

OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E ALLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 181 del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica Covid – 19" il quale stabilisce il sostegno agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande titolari di autorizzazione ex art. 5 della legge 15/08/1991, n. 287, limitatamente dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020, mediante:

- esonero dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e combinato disposto di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/1997;
- presentazione in via telematica ed in deroga al D.P.R. 160/2010 di nuove istanze di occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo;
- al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, senza subordine di rilascio dell'autorizzazione.

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03/08/2015 e s.m.i.;

VISTI il Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. del 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTA la Delibera del 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri – al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività – ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a seguito dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con successivi D.P.C.M., misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, prevedendo per l'intero territorio nazionale pesanti misure restrittive e obblighi di chiusura per tutte le attività imprenditoriali;

CONSIDERATO che, a seguito dell'attuale stato di emergenza, si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per tutti gli ambiti lavorativi e, principalmente, per le attività commerciali;

RITENUTO pertanto che, in ragione del perdurare del sopra descritto stato di crisi, sia necessario prevedere l'adozione di alcune misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti su alcune categorie commerciali derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

RISCONTRATO in particolare che le attività di somministrazione di bevande e alimenti (bar, ristoranti, pizzerie ecc.) necessitano di essere agevolate dopo aver affrontato un prolungato periodo di chiusura, da cui sono derivate pesanti conseguenze economiche per minori incassi e prospettive incerte per la ripresa dell'attività;

EVIDENZIATO che trattasi di categorie che, per struttura e conformazione, dovranno altresì fare i conti con spazi limitati che andranno adeguati alle misure di distanziamento sociale;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti finalizzati a contemperare le disposizioni governative e regionali in materia di contenimento del contagio riguardanti il distanziamento sociale con il diritto e la necessità dei pubblici esercizi di riprendere la propria attività lavorativa;

RISCONTRATA pertanto la necessità di intervenire, in via del tutto emergenziale e fino al termine della pandemia da Covid-19, a favore del sistema produttivo legato al commercio e al turismo, fra cui rientrano gli esercizi pubblici, in particolare ristoranti e bar, con misure che consentano di aumentare, senza oneri aggiuntivi, la disponibilità delle aree esterne, al fine di consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto dei predetti obblighi di distanziamento sociale e per far fronte alla riduzione dei posti interni a sedere;

PRECISATO che la volontà della Amministrazione è altresì estesa anche a tutti gli esercizi che in passato non hanno mai usufruito di aree esterne e che pertanto sulla base di apposita istanza, al fine di osservare il distanziamento sociale dettato dalle norme sul Covid-19, in via emergenziale, potranno beneficiare di superfici attigue e prospicienti la propria attività, per posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande;

STABILITO che le occupazioni di aree esterne poste su spazi ed aree pubbliche potranno essere ampliate in proporzione alle superfici assentite o meno secondo i seguenti criteri:

- esercizi privi o con dehors fino a 10 mq - fino al 100% della superficie interna utile di somministrazione fino ad un massimo di 30 mq
- esercizi con dehors fino a 25 mq – fino al 100% dell'occupazione in essere
- esercizi con dehors fino a 50 mq – fino al 75% dell'occupazione in essere
- esercizi con dehors fino a 75 mq – fino al 50% dell'occupazione in essere
- esercizi con dehors oltre i 75 mq – fino al 25% dell'occupazione in essere

RITENUTO inoltre che per questioni di sicurezza che non potranno essere autorizzate occupazioni il cui godimento necessita di attraversamento stradale;

TENUTO CONTO comunque che tali agevolazioni dovranno essere valutate, nel rispetto dei principi di equità e gradualità, tenendo conto del “sacrificio imposto alla collettività” con la sottrazione dell'area pubblica e del relativo “beneficio economico” che ne può trarre l'attività commerciale o artigianale beneficiaria;

PRECISATO che le presenti disposizioni, essendo di carattere urgente e transitorio per contrastare l'emergenza del coronavirus, non potranno protrarsi oltre la fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020;

CONSIDERATO pertanto che le maggiori occupazioni concesse in ampliamento delle superfici già autorizzate, si riferiscono a maggiori aree necessarie per garantire esclusivamente il distanziamento interpersonale e costituiscono pertanto maggiori occupazioni concesse o imposte direttamente dal Comune per garantire la sicurezza pubblica in termini sanitari, aventi una funzione di salvaguardia collettiva più che di sottrazione del suolo pubblico ad esclusivo beneficio dell'attività economica;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 547 del 17/05/2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest'organo ai sensi dell'art. 48 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile P.O. Area Tecnica Arch. Nadia Bombardieri ed in merito alla regolarità contabile dal Responsabile P.O. Area Finanziaria Dott. Michele Raimo;

ALL'UNANIMITA' dei voti resi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. Di consentire ai pubblici esercizi, a seguito di istanza da presentare al protocollo comunale su apposito modulo reso disponibile sul sito internet del Comune, l'estensione delle occupazioni di aree esterne già assentite, per una superficie massima pari a:
  - esercizi privi o con dehors fino a 10 mq - fino al 100% della superficie interna utile di somministrazione fino ad un massimo di 30 mq
  - esercizi con dehors fino a 25 mq – fino al 100% dell'occupazione in essere
  - esercizi con dehors fino a 50 mq – fino al 75% dell'occupazione in essere
  - esercizi con dehors fino a 75 mq – fino al 50% dell'occupazione in essere
  - esercizi con dehors oltre i 75 mq – fino al 25% dell'occupazione in essere
2. Nessun canone (COSAP) dovrà essere corrisposto per l'ampliamento dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche concesso nel rispetto dei criteri del presente atto;
3. che l'occupazione di suolo pubblico non dovrà in ogni caso costituire un ostacolo per l'accessibilità dei mezzi di soccorso;
4. che l'occupazione di suolo pubblico dovrà rispondere a valutazioni anche di carattere estetico che, tuttavia, sono completamente riservate all'amministrazione comunale;
5. di disporre che le occupazioni saranno consentite – in via emergenziale e temporanea non oltre la fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020 – al fine di sopperire alla quantità di posti a sedere del locale non utilizzabili per il rispetto del distanziamento sociale imposto dalle norme sul Coronavirus;
6. di stabilire che, in ogni caso, le occupazioni esterne di cui ai punti precedenti dovranno avvenire in accordo con le attività attigue, non dovranno interferire con altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze, non dovranno costituire intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, né invadere la sede stradale, ingressi in portoni, fondi o negozi e dovranno avvenire nel rispetto delle esigenze di sicurezza e dei diritti delle persone con disabilità motorie;
7. di stabilire che per questioni di sicurezza non potranno essere autorizzate occupazioni il cui godimento necessita di attraversamento stradale, fatto salvo le zone pedonalizzate;
8. di stabilire che le occupazioni esterne di cui ai punti precedenti, dovranno essere rimosse a semplice richiesta del Comune, qualora fossero di intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, o vi fosse la necessità di intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità di persone e cose o per altri motivi di pubblico interesse;

9. di precisare altresì che, anche per le nuove occupazioni, restano fermi tutti gli obblighi del vigente Regolamento comunale COSAP, dovendo il concessionario, tra le altre cose, sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione e ripristinare il suolo oggetto dell'autorizzazione a proprie spese, qualora dall'occupazione derivino danni al medesimo;
10. di stabilire infine che non potranno usufruire di questo beneficio gli esercizi pubblici che, in quanto già titolari di concessione, risulteranno morosi nel pagamento della Cosap, fatta eccezione per chi sana la morosità;
11. di incaricare il Comando di Polizia Locale, congiuntamente allo Sportello Unico Attività Produttive, della valutazione delle istanze pervenute al fine di acconsentire o negare le occupazioni oggetto del presente atto;
12. di disporre che gli indirizzi dati con il presente provvedimento potranno essere modificati al fine di recepire eventuali norme legislative, ordinanze regionali od altri atti di enti sovraordinati che eventualmente dovessero disporre diversamente in materia;
13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. Di prendere atto dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi.

Seguito G.M. n. 68 del 22-05-2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il SINDACO  
DOTT. MARCO GHITTI

Il Segretario Generale  
DOTT.SSA EDI FABRIS

---

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)